



## **Servizio Bilancio**



### **Documento n. 4 - 2021**

#### **Nota di lettura al disegno di legge n. 1132**

Variazioni al bilancio della Regione per il triennio  
2021-2023

XVII Legislatura - 16 dicembre 2021



Il Servizio redige documenti sui disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Bilancio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:  
tel. 091 705 4884 – mail: [serviziobilancio@ars.sicilia.it](mailto:serviziobilancio@ars.sicilia.it)

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

## ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	1132
Titolo	Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	Bilancio
Relazione tecnica	Sì

### PREMESSA

Con nota protocollo n. 3980 del 6 dicembre 2021 è pervenuto in Assemblea il disegno di legge n. 1132 “Variazioni al Bilancio della Regione per il triennio 2021/2023”. Il suddetto provvedimento, con nota prot. n. 001-0006714-ARS/2021 del 15 dicembre 2021, è stato assegnato alla Commissione Bilancio e, per il parere di competenza, alle Commissioni di merito.

Si evidenzia preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (articolo 51, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011), le variazioni al bilancio di previsione devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatte salve alcune eccezioni dettagliatamente elencate al suddetto comma 6.

Tuttavia, occorre rilevare che, nel caso di specie, parte della manovra contenuta nel disegno di legge è coperta da entrate scaturenti dall’Accordo tra lo Stato e la Regione di recente definizione, cosa che ha reso impossibile per il Governo rispettare la suddetta data.

### Box 1. Articolo 51 del decreto legislativo 20 giugno 2011, n. 118

Art. 51. *Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale*

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
  - a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
  - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
  - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
  - d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
  - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;
  - f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);
  - g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;

g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

## **PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA MANOVRA**

Come mostra la tabella 1, il disegno di legge di variazioni introduce per il 2021 maggiori spese per un importo pari a 310 milioni di euro e minori entrate pari a 4,3

milioni di euro. Le coperture della manovra sono rappresentate da maggiori entrate per 175,6 milioni di euro e da minori spese per 138,7 milioni di euro.

Tab. 1. Sintesi degli effetti finanziari della manovra di variazioni

	2021	2022	2023
<b>Utilizzo risorse</b>			
<i>Maggiori spese</i>	309.995.194,74	102.457.953,64	103.341.246,94
<i>Minori entrate</i>	4.250.000,00		
<b>Copertura</b>			
<i>Minori spese</i>	138.693.601,74	2.457.953,64	3.341.246,94
<i>Maggiori entrate</i>	175.551.593,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Nell'ambito delle maggiori entrate, si segnala l'importo di euro 66.670.000 (Titolo 3, Tipologia 500, capitolo N.I.) derivante dalle entrate spettanti alla Regione in attuazione dell'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 20 luglio 2020 ai sensi del comma 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Ai sensi dei commi 6 e 8 dell'articolo 16 del decreto fiscale 21 ottobre 2021, n. 146, per l'anno 2021 è attribuito alla Regione l'importo di 66,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al richiamato comma 806 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020. In particolare, il comma 8 dell'articolo 16 ha subordinato l'attribuzione di tali risorse all'effettiva sottoscrizione dell'Accordo, che è in corso di perfezionamento.

In allegato al documento, è riportato il testo del nuovo Accordo tra il Governo nazionale e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica (Allegato 1).

Parte della copertura è assicurata con le maggiori entrate derivanti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche a seguito dell'aggiornamento delle basi di calcolo degli acconti per l'anno 2021 e dei conguagli per l'anno 2019, per un importo pari nel 2021 a 108,8 milioni di euro.

La restante copertura è data, come già evidenziato, da minori spese per un importo complessivo di 138,7 milioni di euro. Tra queste, le principali riduzioni fanno riferimento per 16,7 milioni di euro al capitolo 214907 (Oneri per interest rate swap e per altri strumenti finanziari derivati), per 7,6 milioni di euro al capitolo 673340 (Contributo per l'abbattimento degli interessi sui mutui stipulati dai proprietari di immobili situati nei centri storici), per 8,4 milioni di euro al capitolo 215754 (Fondo per garantire i percorsi di stabilizzazione e le misure di fuoriuscita dei soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27/2016) e per 4,7 milioni di euro al capitolo 613924 (Fondo da utilizzarsi per il cofinanziamento regionale degli interventi comunitari e degli interventi finanziati dallo Stato).

Si segnala che nel disegno di legge non si fa riferimento alle minori entrate derivanti sia dalla pandemia da Covid-19 che dagli effetti negativi di gettito delle misure di sospensione, riduzione o differimento dei versamenti fiscali che, per le imposte calcolate col criterio del riscosso, sono stati immediatamente percepiti nel 2021.

Come riportato nella nota prot. n. 129599 dell'8 novembre 2021 a firma del Ragioniere generale della Regione, che tiene conto delle stime del dipartimento regionale finanze e credito contenute nella nota prot. n. 17954 del 6 ottobre 2021, tali effetti avrebbero determinato minori entrate per complessivi 477.403.846 euro, di cui 254.403.846 euro a valere sul capitolo dell'IVA, 74.000.000 di euro sul capitolo delle tasse automobilistiche e 149.000.000 di euro sul capitolo delle tasse sugli apparecchi di gioco. Tali dati, relativamente alle ultime due voci, trovano conferma nella NADEFR (cfr. pagina 112), che ipotizza un decremento per 74 milioni di euro della tassa automobilistica regionale e per 149 milioni di euro per il prelievo erariale unico sul gioco.

Si osserva, tuttavia, che il Governo, in risposta alle osservazioni formulate da questo Servizio nella Nota di lettura al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022-2024 e relativa Nota di aggiornamento (Documento n. 3 dell'1 dicembre 2021), ha rappresentato, con nota prot. n. 154559 del 14 dicembre 2021, a firma del Ragioniere generale della Regione (Allegato 2), che tali partite possono trovare riscontro in appositi fondi vincolati del risultato di amministrazione 2020 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 19 novembre 2021. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, infatti, le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 780 milioni di euro per la Regione siciliana, sono vincolate alla finalità di ristorare nel biennio 2020-2021 la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cfr. la voce "Altri vincoli" di pag. 86 dell'Allegato 26 al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020).

Su tali aspetti si segnala che, tra le maggiori spese, risulta istituito un Fondo accantonamento per la definizione dei rapporti finanziari con lo Stato, per l'importo di 40 milioni di euro nel 2021, di 41 milioni di euro nel 2022 e di 86 milioni di euro nel 2023, connesso a partite che devono essere definite nel richiamato Accordo, ivi compresa la somma che la Regione dovrebbe versare allo Stato in relazione alla proroga del regime dello *split payment* per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, nonché al conguaglio per minori entrate Covid ai sensi dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Si evidenziano, altresì, per il 2021, le variazioni incrementative relative al capitolo 215760 "Rimborso allo Stato per maggiori gettiti IRAP e addizionale IRPEF incassati rispetto ai gettiti effettivamente affluiti e/o spettanti" (14,2 milioni di euro), al capitolo

219205 “Restituzioni e rimborsi di tasse ed imposte indirette sugli affari e relative addizionali” (77,1 milioni di euro) ed al capitolo 219221 “Restituzioni allo Stato ex articolo 1, comma 516, della legge 11 dicembre 2016, n. 232” (142,5 milioni di euro), nonché quelle a decremento relative al capitolo 215770 “Fondo accantonamento da utilizzarsi per il ripiano del disavanzo” (68,0 milioni di euro) ed al capitolo 217308 “Rimborsi allo Stato di quote del maggior gettito della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” (10,0 milioni di euro).

## **ANALISI DELL'ARTICOLATO**

### **Articolo 1**

Il comma 1 dell'articolo contiene variazioni agli stanziamenti previsti dall'Allegato 1 dell'articolo 111 della legge di stabilità regionale (legge regionale 15 aprile 2021, n. 9). Tali variazioni riguardano principalmente il ripristino degli stanziamenti dei capitoli interessati dal taglio operato ai sensi della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29. Taluni capitoli beneficiano, invece, di un incremento netto dello stanziamento, in particolare quelli relativi agli interventi di prima assistenza per fronteggiare eventi calamitosi gestiti dal dipartimento regionale della protezione civile.

Il comma 2 incrementa per euro 15.840.926,17 nel 2022 e per euro 284.095,85 nel 2023 il capitolo 215704, accantonamento 1002, relativo agli interventi inerenti il precariato dei lavori socialmente utili, il bacino "PIP-Emergenza Palermo" e misure di stabilizzazioni, che era stato ridotto di pari importo con la suddetta legge regionale n. 29/2021.

Il comma 3 riduce di euro 128.699,67 le somme stanziare nella Tabella G della legge di stabilità regionale sul capitolo 442539, relativo a spese per il funzionamento degli uffici periferici del demanio marittimo regionale.

### **Articolo 2**

L'articolo contiene numerose variazioni ad autorizzazioni di spesa della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. La tabella 2 mostra, per ogni comma, lo stanziamento dei capitoli interessati, come risultante dello stanziamento iniziale, delle variazioni intervenute in corso d'anno e di quelle proposte dal disegno di legge.

Tab. 2. Variazioni autorizzazioni di spesa

COMMA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2020	STANZIAMENTO DA L.R. 9/2021 o DA L.R. 10/2021	STANZIAMENTO ATTUALE 2021	VARIAZIONI DDL N. 1132	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2021
1	183350	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE FINALIZZATO ALLA COPERTURA DEI COSTI DI RILEVANZA SOCIALE DELL'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA. (PARTE CAP. 183785)	1.141.909,70	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
2	147320	SOMMA DESTINATA AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO E PER LE GARANZIE OCCUPAZIONALI.	13.023.687,43	13.140.000,00	14.126.490,45	-1.305.501,56	12.820.988,89
3	313004	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IRAP RIFERITA AI SUSSIDI DEI SOGGETTI ASU E PIP	5.659.140,15	0,00	0,00	4.912.714,61	4.912.714,61
4	314142	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE EX PUMEX TRANSITATO NELLA ESAPURATA AREA SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO LA RESAIS S.P.A.	0,00	600.000,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00
5	215785	FONDO PER LA STABILIZZAZIONE E FUORIUSCITA DEL PERSONALE A.S.U. INSERITO NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 30, COMMA L, DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2014 N. 5	0,00	10.000.000,00	1.134.567,39	-1.000.000,00	134.567,39
6	215754	FONDO PER GARANTIRE I PERCORSI DI STABILIZZAZIONE E LE MISURE DI FUORIUSCITA DEI SOGGETTI TITOLARI DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 27/2016.	0,00	201.281.709,57	8.560.709,57	-8.448.400,37	112.309,20
6	191320	FONDO PER GARANTIRE LA QUOTA COMPLEMENTARE A CARICO DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI, ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015, PER LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NONCHE' PER GARANTIRE LA SPESA DEI PROCESSI DI STABILIZZAZIONE.	3.600.000,00	3.282.948,24	3.600.000,00	-317.051,76	3.282.948,24
6	313319	FONDO STRAORDINARIO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DESTINATO A COMPENSARE GLI SQUILIBRI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ABROGAZIONE DELLE NORME RECANTI MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, NONCHE' PER LE MISURE DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA L.R. 27/2016.	6.350.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00	-200.000,00	6.200.000,00
7	212039	ASSEGNO DI SOSTEGNO RICONOSCIUTO AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ARTICOLA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2017, N. 16, IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI REGIONALI IN LIQUIDAZIONE GIA' COLLOCATI IN QUIESCENZA.	1.316.711,62	720.000,00	1.425.017,76	-720.000,00	705.017,76
8	273710	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE. - FONDI REGIONALI	1.870.000,00	8.580.000,00	6.580.000,00	1.800.000,00	8.380.000,00
9	372556	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI, CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.	7.056,36	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
10	372555	SPESE PER INIZIATIVE E PROGETTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, ANCHE UNIVERSITARIA E DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM), E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	197.275,14	184.245,14	280.986,10	-1.369,14	279.616,96
11	443313	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PARCO DEI NEBRODI DESTINATO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL COMPARTO "EX COMANDATO" TRANSITATO NEI RUOLI ORGANICI.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00	0,00
12	842074	SOMME PER GLI INTERVENTI SOSTITUTIVI DA PARTE DELLA REGIONE PER LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI DEL DEMANIO DI COMPETENZA DELL'ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE IN ATTUAZIONE DEI COMMI 3 E 4 DELL'ART. 242 E DEGLI ARTICOLI 245 E 250 DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
13	472554	SPESE PER LA PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DELLA TAPPA SICILIANA DELL'EUROPEAN GOLF TOUR IN SICILIA	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00
14	473312	SPESE PER L'INCREMENTO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'EROGAZIONE, TRAMITE UN ISTITUTO DI CREDITO, DEI PRESTITI DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 59 DELLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2014, N. 21 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, DA DESTINARE AI SOGGETTI INDIVIDUATI AI COMMI 1 E 2 DEL MEDESIMO ARTICOLO. (R.I.S.)	3.476.074,98	650.000,00	650.000,00	-302.147,00	347.853,00
15	473709	FONDO SPECIALE DESTINATO AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE ISOLANE.	6.720.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00	5.500.000,00



16	150514	SPESE PER LA PREVENZIONE E GLI INTERVENTI PER IL CONTROLLO DEGLI INCENDI BOSCHIVI, NONCHE' PER INTERVENTI DI TIPO CONSERVATIVO (PARTE EX CAP. 56756).	66.740.108,58	6.900.000,00	66.226.251,60	-304.425,76	65.921.825,84
16	150542	SPESE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-SANITARI RELATIVI AL D.LGS N. 81/2008 PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' AIB.(PARTE EX CAP. 150514)	375.263,32	0,00	430.286,00	-7.239,81	423.046,19
16	150550	SPESE PER SVILUPPO DEI LISTINI PER LA PAGA DEGLI OPERAI (PARTE CAP. 150514)	211.197,24	0,00	203.335,00	-835,28	202.499,72
16	150551	UTILIZZO BENI DI TERZI PER L'ATTIVITA' AIB. (PARTE EX CAP. 150514)	4.459.204,00	0,00	4.548.556,00	-95.683,00	4.452.873,00
16	150552	SPESE DI IMMATRICOLAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO FORESTALE UTILIZZATI NELL'ATTIVITA' AIB. (EX CAP. 150514)	94.025,56	0,00	103.078,00	-4.945,03	98.132,97
16	150553	SPESE PER UTENZE UTILIZZATE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' AIB. (PARTE EX CAP. 150514)	59.898,00	0,00	74.617,05	-2.344,48	72.272,57
16	150554	UTILIZZO BENI DI TERZI PER L'ATTIVITA' AIB. (PARTE EX CAP. 150514)	14.000,00	0,00	88.973,96	-2.766,08	86.207,88
16	150555	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514).	5.162.192,04	0,00	3.450.844,56	-101.069,13	3.349.775,43
16	150556	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE PER L'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	4.204.676,91	0,00	3.964.790,87	-23.720,43	3.941.070,44
16	150557	SPESE PER ACQUISTO E REINTEGRO PRESIDI SANITARI UTILIZZATI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	149.611,64	0,00	153.700,00	-383,60	153.316,40
16	150558	SPESE DI SCUDERIZZAZIONE DEI CAVALLI PER I REPARTI IPPOMONTATI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	29.047,29	0,00	15.000,00	-5.134,60	9.865,40
16	150559	CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE DEL COMANDO CORPO FORESTALE CONNESSI ALL'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	28.106,97	0,00	262.000,00	-129.280,00	132.720,00
16	150560	CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE ESTERNO AL COMANDO CORPO FORESTALE CONNESSI ALL'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	59.316,40	0,00	122.987,50	-3.450,76	119.536,74
16	150561	SERVIZI AUSILIARI CONNESSI ALL'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	784.876,78	0,00	896.034,00	-13.163,84	882.870,16
16	150565	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AFFERENTI L'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	2.745,00	0,00	107.600,00	-56.297,50	51.302,50
16	150566	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI DI TELECOMUNICAZIONI AFFERENTI L'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	420.440,00	0,00	285.990,00	-175.070,00	110.920,00
16	150567	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFERENTI L'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	45.130,93	0,00	30.869,56	-3.796,22	27.073,34
16	150572	SPESE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016, CONNESSI ALL'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	116.613,20	0,00	96.000,00	-69.972,02	26.027,98
16	151311	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI AFFERENTI L'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP. 150514)	12.593,00	0,00	9.290,00	-4.710,00	4.580,00
16	550069	SPESE PER BENI IMMOBILI CONNESSI ALL'ATTIVITA' AIB (PARTE EX CAP 150514)	156.726,00	0,00	880.800,00	-114.339,68	766.460,32
17	442555	SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENZA E SOMMA URGENZA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE, ESCLUSI I BACINI MONTANI, INCLUSI INTERVENTI DI CURA E PULIZIA DI FIUMI E TORRENTI	557.714,23	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00

Si segnalano, in particolare, le previsioni di cui al comma 3, che incrementa di 4.913 migliaia di euro lo stanziamento per il 2021 del capitolo 313004 (spese per il pagamento dell'IRAP riferita ai sussidi dei soggetti ASU e PIP) ed al comma 4, che aumenta di 200 migliaia di euro le somme destinate alla gestione del personale ex PUMEX transitato nella apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS.

Altre variazioni di rilievo sono quelle di cui al comma 8, che incrementa di 1.800 migliaia di euro il capitolo 273710 (spese per i servizi di trasporto pubblico ferroviario

di interesse regionale e locale) ed al comma 15, che aumenta di 500 migliaia di euro il fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive isolate. In entrambi i casi si tratta, tuttavia, del ripristino degli stanziamenti ridotti a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 29/2021.

Riguardo al comma 5, è prevista una variazione del capitolo 215785, relativo alla stabilizzazione e fuoriuscita del personale ASU, in riduzione di 1.000 migliaia di euro per il 2021 ed in aumento di 27.798 migliaia di euro per il 2022 e di 10.412 migliaia di euro per il 2023. Queste ultime variazioni consentono di azzerare gli effetti sullo stanziamento delle previsioni contenute nella già citata legge regionale n. 29/2021 e si ricollegano alla prosecuzione delle attività socialmente utili disposta dall'articolo 3 del provvedimento.

Si evidenzia, infine, che il comma 18 autorizza, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 800 migliaia di euro sul capitolo 442555, per le attività di manutenzione ordinaria, di urgenza e di somma urgenza sul demanio idrico fluviale (comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8).

### **Articolo 3**

Il comma 1 dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2023, del termine per la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in scadenza al 31 dicembre 2021, nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 9/2021.

Il comma 2 stabilisce che la relativa copertura finanziaria è assicurata nelle forme e con le modalità previste dal richiamato articolo 36, al fine di consentire l'iscrizione delle pertinenti risorse nei relativi capitoli di bilancio, sia nel caso di prosecuzione delle attività che in caso di intervenuta stabilizzazione.

Si ricorda infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 36 della citata legge regionale n. 9/2021, la spesa per le stabilizzazioni è comprensiva delle somme occorrenti per l'eventuale prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai medesimi soggetti di cui al comma 1, disposta nel rispetto della normativa vigente, nonché di quelle occorrenti per le finalità di cui al comma 10, da iscrivere in un apposito Fondo della Ragioneria generale della Regione.

Si segnala che nell'articolo in esame la spesa per la prosecuzione delle attività non è quantificata, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizzava la

prosecuzione delle attività socialmente utili fino al 31 dicembre 2021 nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno.

Da tale punto di vista, la disposizione in esame va pertanto analizzata in relazione al comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge, che contiene il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa in materia.

Occorre ricordare che l'articolo 36 della citata legge di stabilità regionale per il 2021 è stato impugnato dal Governo, che ha ritenuto censurabile la norma sia per motivi di merito, legati al presunto disallineamento con la disciplina nazionale vigente, sia in relazione alle modalità di copertura finanziaria previste dal legislatore regionale.

Si chiede, pertanto, al Governo di riferire in ordine al rispetto della normativa vigente in materia di prosecuzione delle attività, in quanto la disposizione in esame potrebbe andare incontro a censure di costituzionalità, avendo come presupposto la norma impugnata.

#### **Articolo 4**

L'articolo contiene variazioni in alcuni capitoli di spesa per il funzionamento del dipartimento regionale Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, tra loro compensate, per complessivi 200 migliaia di euro per il 2021, 97 migliaia di euro per il 2022 e 198 migliaia di euro per il 2023.

#### **Articolo 5**

L'articolo, come il precedente, contiene variazioni in alcuni capitoli di spesa per il funzionamento dell'amministrazione regionale, tra loro compensate, per complessivi 2.000 migliaia di euro nel solo esercizio finanziario 2021.

#### **Articolo 6**

L'articolo autorizza una nuova spesa, per l'esercizio finanziario 2021, pari a 5.500 migliaia di euro, in favore del dipartimento regionale della protezione civile per interventi urgenti nei comuni dell'areale etneo, finalizzati alla rimozione della cenere vulcanica a seguito dell'attività dell'Etna a partire dal 16 febbraio 2021.

Tali risorse integrano i trasferimenti statali venuti meno a seguito della cessazione dello stato di mobilitazione nazionale.

La disposizione non prevede una specifica copertura dei relativi oneri e viene compensata nell'ambito delle risorse liberate dalla manovra.

## **Articolo 7**

L'articolo contiene il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo al rimborso degli emolumenti dei componenti di nomina regionale delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per il IV trimestre 2019 e per il III e IV trimestre 2020, per l'importo totale di euro 230.559,30. Secondo quanto indicato nella relazione tecnica, si tratta di somme non impegnate negli esercizi di competenza, pur in presenza di disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio.

La disposizione non prevede una specifica copertura dei relativi oneri e, come la precedente, viene compensata nell'ambito delle risorse liberate dalla manovra.

## **Articolo 8**

L'articolo autorizza una nuova spesa, per l'esercizio finanziario 2021, pari a 350.000 euro, finalizzata alla manutenzione straordinaria dell'antenna di proprietà della società Rai Way, sita sulla collina Sant'Anna di Caltanissetta.

La disposizione non prevede una specifica copertura finanziaria dei relativi oneri e, pertanto, è compensata nell'ambito della manovra.

## **Articolo 9**

L'articolo autorizza una maggiore spesa, per l'esercizio finanziario 2021, pari a 480.000 euro, per la gestione dei dissalatori inerente alla fornitura e la posa in opera di beni di consumo (capitolo 242573).

La relazione tecnica al disegno di legge afferma che tale spesa si rende necessaria per far fronte agli obblighi derivanti dal contratto stipulato il 20 aprile 2021 con la ditta Caldic Italia, come rappresentato dal dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti con note prot. n. 23640 del 15 giugno 2021 e n. 35517 del 15 settembre 2021.

La copertura finanziaria è prevista nell'ambito delle risorse del medesimo dipartimento, con riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 242550, relativo alla gestione del servizio di dissalazione delle isole minori.

## **Articolo 10**

Il comma 1 autorizza il dipartimento dell'Autorità regionale per l'innovazione tecnologica (ARIT) a corrispondere la somma di 9,1 milioni di euro in favore della società Engineering informatica e di 3,1 milioni di euro in favore della società Accenture Italia. Dette somme costituiscono la parte residua dell'ammontare che Sicilia digitale è stata condannata a versare, quale sorte capitale, alle due aziende dal Tribunale civile di

Palermo con la sentenza n. 3769/2018, in relazione alla quale le stesse hanno intrapreso le procedure esecutive.

Nella relazione al disegno di legge si informa che l'erogazione di tali somme è stata posta dalle predette società come condizione per la rinuncia alle suddette procedure esecutive, che in atto compromettono il funzionamento di Sicilia digitale, precisando che la stessa non costituisce una definizione transattiva del giudizio di appello né una rinuncia alle posizioni e alle domande processuali.

Il comma 2 dispone la copertura finanziaria della norma, per 12.341.845,08 euro per l'esercizio finanziario 2021, con parte delle somme accantonate per i relativi giudizi nel fondo contenzioso del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 approvato con delibera di Giunta n. 462 del 19 novembre 2021 e non ancora parificato dalla Corte dei conti.

Si invita, pertanto, il Governo a fornire ulteriori chiarimenti sulla suddetta copertura finanziaria.

## Articolo 11

L'articolo interviene sulle previsioni della lettera c) del comma 5 dell'articolo 24 della legge di stabilità regionale per il 2020 (legge regionale 12 maggio 2020, n. 9), portando il limite alle minori entrate derivanti dalla riduzione del 50% dei canoni per le concessioni demaniali marittime per l'anno 2021, di cui al comma 3 dell'articolo 7 della stessa legge, da 1.000 migliaia di euro a 5.250 migliaia di euro.

Tab. 3. Proventi da concessioni demaniali marittime (in euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE		STANZIAMENTO					
			2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*
2871	PROVENTI DA CONCESSIONI ED INDENNIZZI PER UTILIZZAZIONE DI BENI DEMANIALI MARITTIMI	PREVISIONI DEFINITIVE	10.135.656,14	9.899.416,34	0,00**	9.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
		RISCOSSIONI	10.525.735,61	10.748.804,88	5.272.932,68	-	-	-

\* Previsioni iniziali

\*\* L'azzeramento delle previsioni definitive deriva dall'esenzione dal pagamento dei canoni per le concessioni marittime disposta per il 2020 ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9/2020

Come si evince dalla tabella 3, l'aggiornamento della quantificazione è in linea con le previsioni del periodo 2018–2023 sul relativo capitolo di entrata del bilancio regionale (capitolo 2871).

## Articolo 12

L'articolo interviene in materia di Autorità di bacino, introducendo una modifica all'articolo 3 della legge di stabilità regionale per il 2018 (legge regionale 8 maggio

2018, n. 8), ossia alla disposizione istitutiva della stessa Autorità, che ne ha anche individuato le funzioni.

In particolare, si modifica il comma 4 del suddetto articolo, facendo riferimento anche ad una lettera a) tuttavia non presente nel comma in oggetto: non tenendo conto di tale richiamo, la soppressione dei primi due periodi del comma 4 avrebbe come conseguenza l'eliminazione di alcune competenze dell'Autorità di bacino, tra le quali quelle in materia di rischio idrogeologico e di demanio marittimo.

Poiché però una lettera a) è contenuta al comma 5 dell'articolo 3, che individua altre competenze dell'Autorità, per potere precisare correttamente la portata applicativa della disposizione occorre che il Governo ne corregga e ne specifichi il disposto.

Si evidenzia, altresì, che nulla è previsto su chi dovrà esercitare le competenze ad ogni modo sottratte all'Autorità di bacino.

Si osserva, infine, che la norma non appare riconducibile al contenuto tipico delle variazioni di bilancio.

### **Articolo 13**

L'articolo interviene in tema di riparto di competenze degli assessorati regionali, assegnando all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità quelle sul demanio idrico, sinora attribuite all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Come per il precedente articolo, si osserva anche in questo caso che la norma non appare riconducibile al contenuto tipico delle variazioni di bilancio.

### **Articolo 14**

L'articolo introduce le variazioni al bilancio per il triennio 2021–2023, comprensive di quelle discendenti dall'articolato. Sono, infatti, presenti anche variazioni che non necessitano di modifica alle corrispondenti disposizioni autorizzative di spesa e che sono, pertanto, riportate esclusivamente nelle tabelle allegate al testo.

Per la descrizione delle variazioni più significative, si rinvia al commento relativo al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della manovra, mentre per le rimanenti la relazione rappresenta che discendono da ulteriori fabbisogni o eccedenze segnalati dai relativi dipartimenti regionali.

**ACCORDO TRA IL GOVERNO E LA REGIONE SICILIANA  
IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA**

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze concorda con il Presidente della Regione Siciliana quanto segue.

1. Il contributo della Regione Siciliana alla finanza pubblica di cui al punto 2 dell'Accordo tra il Governo e la Regione del 19 dicembre 2018 è rideterminato nell'ammontare complessivo di 800,80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge n. 178 del 2020.

2. Il Governo e la Regione convengono di istituire appositi tavoli tecnici congiunti per:

- a. individuare nuove modalità di attribuzione del gettito dell'imposta di bollo al fine di verificare l'adozione del metodo di riparto del maturato e di garantire la neutralità finanziaria nel passaggio dal versamento mediante F23 al versamento mediante F24, tenendo conto dell'andamento del gettito, previa individuazione della copertura finanziaria, ove necessaria;
- b. verificare se il regime dello *split payment* ha determinato per il bilancio regionale effetti finanziari diversi da quelli previsti in concomitanza con il passaggio dal metodo del riscosso al metodo del maturato per il calcolo della compartecipazione IRPEF e IVA, tenuto conto dei dati dei rimborsi effettuati allo stesso titolo, per l'eventuale adozione di atti correttivi, previa individuazione della copertura finanziaria, ove necessaria;
- c. dare attuazione all'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020, avuto riguardo alle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale.

I tavoli tecnici dovranno completare i propri lavori entro il 31 maggio 2022.

3. Il Governo e la Regione convengono di definire e di sistemare, entro il 30 giugno 2022, le poste contabili relative alle anomalie già riscontrate, sulla base delle risultanze della verifica congiunta effettuata con la Struttura di gestione dell'Agenda delle Entrate ed assumono l'impegno di provvedere entro il 15 dicembre di ciascun anno alla verifica e alla definizione annuale della corretta ripartizione delle entrate da modello F24 tra Stato e Regione, al fine di sistemare le poste contabili relative alle anomalie verificatesi e per prevenire quelle potenziali.

4. Il Governo e la Regione convengono di definire entro il 30 giugno 2022 le modalità e le norme di attuazione necessarie per il trasferimento alla Regione delle competenze in materia di finanza locale, assicurando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

5. Per l'anno 2021, è attribuito alla Regione l'importo di € 66,8 mln pari ad una quota delle risorse previste per il medesimo anno 2021 dall'articolo 1, comma 806, della legge n. 178 del 2020, quale concorso per la compensazione degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.

6. A decorrere dall'anno 2022 è attribuito alla Regione l'importo di euro 100 milioni annui, pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge n. 178 del 2020.

Tale assegnazione è attribuita quale concorso per la compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

7. Lo Stato e la Regione Siciliana confermano l'impegno di aggiornare ed approvare le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria entro e non oltre il 30 giugno 2022, con effetti a partire dall'anno 2023, previa individuazione della copertura finanziaria, ove necessaria.

8. Le parti si impegnano a modificare, con apposita norma di attuazione da definire in seno alla Commissione paritetica, l'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, al fine di rinviare 211 milioni di euro, pari a circa la metà dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2022, al secondo esercizio successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto; il predetto rinvio è subordinato al rispetto da parte della Regione dell'Accordo sottoscritto con lo Stato in data 14 gennaio 2021 per il ripiano decennale del disavanzo. In caso di mancato rispetto in un anno degli impegni del citato Accordo del 14 gennaio 2021, ivi compresi gli obblighi di certificazione di cui al punto 5 del medesimo Accordo, la quota di ripiano



2022 oggetto di rinvio è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione in aggiunta alle quote ordinarie del recupero del disavanzo.

9. Al fine di favorire l'insediamento di imprese e cittadini europei ed extraeuropei nel territorio della Regione Siciliana le parti si impegnano a definire in sede di norme di attuazione la seguente disposizione:

“Art.

1. *Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione.*
2. *Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato, la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale.*
3. *La Regione, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale.*
4. *La Regione può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.”*

10. Si conferma il trasferimento alla Regione di 540 milioni di euro già riconosciuto dall'Accordo di finanza pubblica del 2018 da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, nonché per immobili ed opere di prevenzione idrauliche e idrogeologiche da danni atmosferici.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la Regione partecipa ai lavori della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard con propri rappresentanti al fine di dare puntuale attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 807, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato alla rilevazione dei fabbisogni e dei costi standard nonché, in un'ottica condivisa e nel rispetto delle prerogative costituzionalmente riconosciute, per definire le

capacità fiscali, i livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio della Regione e dei propri enti locali.

12. Entro il 30 giugno 2025 il contenuto del presente accordo è aggiornato al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

I contenuti del presente Accordo sono recepiti in specifiche disposizioni legislative per le parti in cui ciò sia necessario.

Roma,

*Il Ministro dell'Economia e le finanze*

*Il Presidente della Regione Siciliana*

-----

-----

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Economia  
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro  
Ragioneria Generale della Regione

*Al Presidente della Commissione  
Bilancio e Tesoro  
con le modifiche sollecitate  
dalla R. 14.11.2021*

Prot. n. 154559

*[Signature]*  
Palermo, 14/12/2021

Oggetto: Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022-2024 e relativa nota di aggiornamento (NaDEFR) 2022-2024. Rilievi del Servizio Bilancio ARS.

#### All'Assessore regionale per l'Economia

In riferimento alla nota prot. .8231 del 09/12/2021 con cui la S.V. ha invitato a predisporre con cortese sollecitudine le controdeduzioni ai rilievi formulati dal Servizio Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana ed esposti nel documento n. 3 — 2021 allegato si rappresenta quanto segue per i rispettivi punti di competenza e in relazione a quanto si è a conoscenza.

**Rispetto agli andamenti appena esposti, è necessario che il Governo riferisca in Assemblea in merito all'evoluzione dei negoziati con il MEF per far fronte alle minori entrate da Covid-19 ex articolo 111 del decreto legge n. 34/2020 nonché per la definizione del nuovo Accordo di Finanza pubblica per il 2021, al fine di contrastare lo squilibri contabile derivato dalla suddetta riduzione delle entrate per effetto dell'emergenza economica da pandemia, che rende problematica la redazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024.**

E' in corso un approfondimento da parte del Dipartimento Finanze e Credito, a seguito di un confronto con questa Ragioneria Generale della Regione per valutare possibili rideterminazioni delle entrate in considerazione che, per la copertura di eventuali congruagli negativi derivanti dall'attribuzione di maggiori entrate ai sensi dell'articolo 111 del D.L. n.34/2020 per l'anno 2020 e 2021, si potrebbe far fronte con parte delle risorse vincolate nel Risultato di Amministrazione 2020, di cui al Rendiconto per il medesimo esercizio approvato dalla Giunta di Governo con la deliberazione n. 462 del 19/11/2021 ed inviato alla Corte dei Conti per la relativa parifica.

Per quanto riguarda l'Accordo da sottoscrivere per l'anno 2021, dopo un lungo e serrato confronto con lo Stato, sembrerebbe si è giunti alla formulazione finale del testo che dovrebbe essere firmato in tempi brevi da entrambe le parti, nel quale è previsto la costituzione di una serie di tavoli tecnici al fine di verificare l'entità di alcune spettanze della Regione Siciliana (imposta di bollo, accise in relazione alla partecipazione della Regione Siciliana alla spesa sanitaria, anomalie riscontrate nell'attribuzione delle entrate alla Regione Siciliana).

Le informazioni sul quadro tendenziale della finanza pubblica regionale sono contenute nella tabella 14 elaborata, per quanto riguarda gli esercizi 2019 e 2020, sulla base dei dati contabili disponibili e, con riferimento agli esercizi 2021-2024, di dati di preconsuntivo o previsionali. Più in particolare, per il 2019 sono riportati i dati del Rendiconto oggetto di parifica da parte della Corte dei Conti il 18 giugno 2021, mentre i dati del 2020 sono elaborati sulla base della situazione contabile provvisoria, tenuto conto che non si può procedere ad alcun aggiornamento in assenza dell'approvazione, da parte della Giunta di Governo, del Rendiconto 2020. I valori del 2021 sono, come detto, dati da

preconsuntivo e tengono conto degli andamenti realizzati sinora nel corso dell'anno. I dati relativi al triennio 2022-2024 traggono spunto dal bilancio di previsione a legislazione vigente approvato con la legge regionale 15 aprile 2021, n.10 per gli anni 2022 e 2023, traslando i relativi importi dal 2023 al 2024.

Il Quadro tendenziale è stato aggiornato tenendo conto delle risultanze del Rendiconto 2020 di cui alla predetta Deliberazione n.462/2021 e dell'utilizzo di parte dello stanziamento del capitolo 000001 per la copertura di parte del Disavanzo derivante dalla parifica del Rendiconto 2019. I dati del 2021 rimangono inalterati poiché l'esame delle partite contabili aggiornate confermano quanto già indicato. E' stato inoltre già riportato il valore del Contributo di finanza pubblica ridotto del 20%, come risultante dalla bozza di Accordo ed in linea con gli Accordi delle altre Regioni a Statuto speciale già sottoscritti.

Si osserva, inoltre, che il concorso alla finanza pubblica viene azzerato dall'anno 2022 nelle more della ridefinizione del contributo complessivo della Regione al risanamento della finanza pubblica per le annualità successive al 2021, ai sensi del punto 13 dell'Accordo con lo Stato del 19 dicembre 2018. Si tratta di una scelta non condivisibile, che sovrastima i saldi finali, tenuto conto che dalla trattativa con il Governo nazionale è stato possibile ottenere, come si vedrà meglio in seguito, una riduzione del suddetto concorso, a decorrere dal 2022, a circa 800 milioni di euro annui (cfr. grafico 1) e non il suo azzeramento.

Il concorso alla finanza pubblica che risultava azzerato nel precedente Quadro di Finanza pubblica negli anni 2022-2024, in attesa della definizione dell'Accordo essendo indicato come una quota del totale del Titolo 1 – Spese correnti (*di cui concorso alla finanza pubblica*), non alterava i saldi, poiché l'azzeramento non incide sui totali ed i rispettivi saldi. Peraltro a fronte del predetto azzeramento era stato indicato, parimenti come quota parte del totale del Titolo 1 -Spese correnti, la riga "*di cui fondo accantonamento somme per concorso alla finanza pubblica (\*)*" e la relativa annotazione a margine della tabella "*(\*) Il concorso alla finanza pubblica dall'anno 2022 viene azzerato nelle more della ridefinizione del contributo complessivo della Regione al concorso alla finanza pubblica per le annualità successive al 2021 ai sensi del punto 13 dell'Accordo con lo stato del 19/12/2018*".

Sarebbe, pertanto, opportuno che il Governo producesse una nuova versione del quadro tendenziale di finanza pubblica, che tenga conto degli effetti dell'Accordo.

Il quadro tendenziale che è redatto a legislazione vigente potrà essere aggiornato solo dopo la reale sottoscrizione.

Per quanto attiene gli aspetti legati alle società e agli enti strumentali della Regione le disposizioni della legge di stabilità sono state oggetto di direttive da parte di questa Ragioneria Generale saranno oggetto di verifica alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso, in modo da potere consentire alla S.V. di riferire in Assemblea Regionale Siciliana sulla relativa attuazione

IL RAGIONIERE GENERALE  
Avv. Ignazio Tozzo

